



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII SETTORE – VIABILITA'
Servizio – Concessioni tecniche amministrative

NORME TECNICO AMMINISTRATIVE E PRESCRIZIONI

Per la Voltura dal Sig. Finocchiaro Mauro alla Sig.ra Sanzaro Vincenza di un accesso sulla S.P. 45 “Cassaro Montegrosso” già autorizzato con concessione n. 35049 del 25/06/2003 censito al catasto del Comune di Cassaro F. 24 P.la ex 152 oggi 351 e 373

1) Prescrizioni per il mantenimento dell'accesso carrabile

a) Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi titolo, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della manutenzione ed esercizio delle opere autorizzate restando completamente sollevato questo Ente da ogni responsabilità in merito;

b) In presenza di fossi, canali laterali, etc., dovrà essere mantenuta la continuità del deflusso dell'acqua con tubi di cemento ed opportuni manufatti, la cui sezione non potrà essere inferiore a quella del fosso, canale o cunetta esistente. Altresì, resteranno a cura del concessionario la manutenzione e pulizia dei manufatti;

c) Tutte le acque provenienti dal fondo non dovranno essere immesse sulla strada provinciale; pertanto, nel caso di fondi a quota più alta della sede stradale, in prossimità dei cancelli, nella parte interna del fondo e per tutta la larghezza delle stradelle di accesso dovranno essere realizzate delle griglie e le acque raccolte dalle stesse dovranno essere smaltite all'interno dello stesso fondo.

Tutte le acque e i materiali di qualsiasi natura provenienti dal fondo non dovranno essere convogliati sulla strada provinciale. Nel caso di fondi a quota più alta della sede stradale, in prossimità dei cancelli, nella parte interna del fondo e per tutta la larghezza delle stradelle di accesso dovranno essere realizzate delle griglie dimensionate in modo da consentire lo smaltimento all'interno dello stesso fondo;

d) Le porzioni di aree del triangolo di visibilità, ricadenti all'interno della proprietà privata, devono essere sempre mantenute libere da ostacoli di dimensioni planimetriche e altimetriche non superiori a m.0,80, ivi comprese recinzioni siepi, alberi ed arbusti ancorchè ricadenti su proprietà altrui;

e) I muri di cinta, la recinzione, le siepi vive e l'impianto di alberi che ricadono nell'area di competenza di questo Ente dovranno essere realizzati secondo quanto disposto dal “Regolamento in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali” e ss.mm.ii. del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dal Nuovo Codice della Strada art. 16, 17, 18 e dagli artt. n. 26, 27, 28 dal D.P.R. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.

f) Altresì, gli alberi, tutta la vegetazione spontanea e gli arbusti che ricadono all'interno del fondo e che riducono la distanza minima di visibilità dovranno essere estirpati. In particolare, gli alberi di alto fusto, se non possono essere estirpati dovranno essere potati in maniera da ridurre la loro chioma e da consentire la visibilità minima sopra prescritta. Entro la fascia di ml 6,00 dal confine stradale non è consentita la piantumazione di alberi e/o arbusti che possono impedire la visibilità.

g) L'autorizzazione in capo al presente atto per il mantenimento o la realizzazione di recinzioni, nel caso che quest'ultime ostacolino la formazione di altri accessi, non costituisce diritto alcuno né pretese di indennizzi nei confronti di questo Ente;

h) Non potranno effettuarsi modifiche o manutenzioni del attuale accesso carrabile e della recinzione senza una ulteriore richiesta e successivo rilascio di autorizzazione;

i) L'Ente concedente, comunque, si riserva la facoltà di imporre eventuali altre prescrizioni che potrebbero risultare necessarie per la salvaguardia della sicurezza stradale.

2) Caratteristiche della autorizzazione

a) Le autorizzazioni, concessioni e licenze sono subordinate alle condizioni generali e riserve contenute nelle leggi dei LL.PP. 20/3/1865 n. 2248 e ss.mm.ii., del Codice stradale D/lvo n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.ii., del Testo unico della finanza locale R.D. 14/9/1931 n.1175 e successive ss.mm.ii. Esse pertanto, si intendono accordate in ogni caso, in osservanza del “Regolamento in materia di Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta stradali” e Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria di questo Ente e fatti salvi tutti i diritti di terzi con facoltà dell'Amministrazione Concedente di revocarle in tutto o in parte.

b) Ove esisteranno discordanze fra i Regolamenti dell'Ente ed il Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. con l'annesso Regolamento d'attuazione e ss.mm.ii., sarà prevalente il contenuto di questi ultimi, se la data di pubblicazione dei Decreti è successiva a quella dei Regolamenti o altrimenti saranno prevalenti i Regolamenti stessi.

c) Resta salva per l'Amministrazione Concedente, per eventuali ampliamenti, ammodernamenti o aumenti del flusso veicolare nella strada provinciale interessata, la facoltà di richiedere, a qualsiasi tempo, a cura e spese

tutte a carico del concessionario, lo spostamento della recinzione, dell'accesso carrabile, della tubazione, del cavo e della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale, verticale, specchi o di quant'altro in questione, senza possibilità di diniego od opposizione alcuna da parte del concessionario.

3) Canone

Il servizio Tosap del III Settore provvederà alla riscossione del canone dovuto.

- a) L'autorizzazione ha una durata di 29 anni dal giorno successivo al rilascio, che deve essere rinnovata alla scadenza inoltrando la richiesta un mese prima della scadenza;
- b) Per la superiore autorizzazione gli intestatari pagheranno un canone annuo di € **120,00 (Euro centoventi/00)**, pari alla seguente quantificazione: Strada di 1^a categoria;
b.1) Accesso carrabile ad uso agricolo o abitativo ml (10,00 x 1,00) = mq 10,00 x € 12,00 = € 120,00

4) L'eventuale rinuncia del concessionario di questa concessione/autorizzazione, su apposita richiesta, sarà operativa per gli oneri dovuti a questo Ente a partire dall'anno solare successivo a quello della richiesta. Dopo la rinuncia il concessionario è obbligato a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi originari entro il termine massimo di un mese dalla data di presentazione dell'istanza di rinuncia chiedendo inoltre a questo Ente l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativa al ripristino dei luoghi specificando la data di inizio e fine lavori e le modalità di esecuzione delle opere necessarie al ripristino dei luoghi oggetto di intervento al fine di poter iniziare i lavori e ultimare i lavori. Il concessionario dovrà

tenere esposta sul luogo dei lavori di ripristino un pannello visibile di cantiere di lavoro da cui si evincano i dati autorizzativi dei lavori di ripristino dei luoghi da eseguire, i nominativi, indirizzi e recapiti telefonici della ditta esecutrice dei lavori, del progettista, del direttore dei lavori e del concessionario.

Il provvedimento di autorizzazione per il ripristino dei luoghi oggetto d'intervento è in ogni caso accordato senza pregiudizio alcuno dei diritti dei terzi e con lo speciale obbligo del titolare della concessione di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. Sarà cura del richiedente concessionario richiedere per tempo, nel rispetto delle leggi vigenti, tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/concessioni necessarie (Comunali, Genio Civile, Soprintendenza ai BB.CC.AA., etc.) ed ogni ulteriore adempimento, restando l'Amministrazione concedente completamente estranea. I lavori di ripristino dello stato dei luoghi dovranno essere realizzati in osservanza delle norme di sicurezza vigenti; altresì, il concessionario è obbligato ad apporre la prescritta segnaletica stradale diurna e notturna nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., durante l'esecuzione dei lavori e per tutto il tratto interessato dai lavori dalla data di inizio e fine dei lavori; pertanto, il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi titolo, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di ripristino dello stato dei luoghi autorizzate da questo ufficio restando completamente sollevato questo Ente da ogni responsabilità in merito.

5) Nel caso di trasferimento di proprietà delle opere oggetto della concessione, il concessionario è obbligato a darne comunicazione, tramite pec, entro 30 giorni, tramite modello scaricabile dal sito dell'Ente allegando copia del titolo di trasferimento (es. atto notarile di vendita, donazione, visura catastale aggiornata etc.) nel quale dovranno essere annotati i dati del subentrante.

La mancata comunicazione del trasferimento di proprietà comporterà l'applicazione dei tributi, nonché il mantenimento di ogni onore e responsabilità, in testa all'attuale concessionario.

6) Il concessionario non attenendosi a tutte le prescrizioni indicate sarà passibile alle sanzioni delle vigenti leggi.

*F.to La Responsabile del Servizio
C.P.T.F. Carpentieri*